

## AVVISO

La Direzione Generale per il Sistema Paese - Ufficio V , nell'intento doveroso e prioritario di garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2011/2012, comunica i criteri – già illustrati alle OO.SS. nel corso delle riunioni di informazione preventiva - relativi alle nomine del personale scolastico per i posti vacanti per predetto anno nelle scuole italiane all'estero, nei corsi lingua e cultura italiana ex art.636 - D.L.gs 297/94, nelle sezioni italiane delle scuole straniere, nelle scuole internazionali e nelle Scuole Europee, coerentemente con le disposizioni vigenti in materia.

Tenuto conto che:

- a) il personale in servizio all'estero che, alla scadenza del proprio mandato, non ha raggiunto i nove anni , ha diritto a beneficiare della proroga fino al completamento del periodo di nove anni ( legge 10/2011);
- b) il personale in servizio all'estero, nominato precedentemente all'entrata in vigore della legge 10/2011, ha diritto a permanere in servizio fino alla scadenza del mandato indicato nel decreto di destinazione;

i criteri per le nomine sui posti vacanti sono i seguenti:

- 1) il personale, al fine di essere nominato a decorrere dall'anno scolastico 2011/2012, deve trovarsi in graduatoria in posizione utile;
- 2) in analogia a quanto stabilito per il personale destinato presso le Scuole Europee, la nomina del personale destinato ai corsi, alle scuole italiane e straniere e lettori, il quale non abbia mai prestato servizio all'estero è stabilita in 9 anni scolastici (art. 2 comma 4 novies legge 10/2011);
- 3) il personale restituito ai ruoli che ha espletato un mandato all'estero di 5 anni (ex art. 116 del CCNL/2007), può essere destinato all'estero per completare il periodo fino al raggiungimento dei 9 anni scolastici, per ulteriori 4 anni scolastici, se inserito in posizione utile in altra graduatoria o nella stessa di diversa area linguistica.  
Allo stesso modo, il personale che ha svolto all'estero il mandato settennale ai sensi dell'art. 643 del T.U. 297/94, può completare il periodo fino al raggiungimento dei 9 anni scolastici, per ulteriori 2 anni scolastici; (Circolare Mae n. 1 del 17 maggio 2011);
- 4) Il personale restituito ai ruoli metropolitani nel corso del primo o secondo mandato per superamento dei 60 giorni di malattia o restituito a domanda o perdente posto prima di aver ultimato il periodo può essere destinato all'estero con un unico mandato non rinnovabile fino al completamento dei nove anni scolastici, se inserito in posizione utile in altra graduatoria o nella stessa di diversa area linguistica.

5) Il personale restituito ai ruoli metropolitani per incompatibilità e per motivi di servizio ( art. 120 del CCNL /07) non può essere ulteriormente destinato all'estero.

6) il personale restituito ai ruoli metropolitani per sanzioni disciplinari (art121 del CCNL/07), può essere ulteriormente destinato all'estero nel caso in cui sia intervenuto un provvedimento di riabilitazione.

Conseguentemente è pubblicato il RENDE NOTO dei posti vacanti per l'anno scolastico 2011/2012 e si dà inizio alle procedure per le nomine del personale scolastico avente diritto.